

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO IN LOC. SAN ANSINO PER L'ISTALLAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA PRODUZIONE DI API REGINE

Presso la sede dell'Università Agraria di Tolfa, sita in Tolfa piazza Vittorio veneto n. 12 il giorno del mese di dell'anno 2023

TRA

UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA, con sede legale in Tolfa (RM), Piazza Vittorio Veneto 12, CF: 83900000585 e P.IVA: 02145141004, a mezzo del Legale Rappresentante Presidente Giulio Onori, nato a Civitavecchia il 28/01/1983 e residente a Tolfa in via Costa alta n. 58

E

la ditta Apistica Alfredo Cascioli, con sede in Tolfa (RM), in via, C.F.: e P.IVA: a mezzo del titolare Sig. Alfredo Cascioli, nato a Roma il 15/05/1978 e residente a Tolfa in via della Concia 17/a

PREMESSO CHE

- con la nota prodotta in data 25/10/2022, prot. n. 1296 il Sig. ALFREDO CASCIOLI nato a Roma (RM) il 15/05/1978, residente in TOLFA in Via della Concia n. 17/a, C.F.: CSCLRD78E15H5010, chiede di poter utilizzare un'area di terreno sita in Località San Ansino, di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa, per la creazione di una stazione di riproduzione controllata per api regine in via sperimentale;
- con la successiva nota prot. 82 del 19/01/2023 prodotta dal Biodistretto MET, il quale, sposando il progetto proposto dal proprio membro Sig. Alfredo Cascioli titolare di omonima ditta apistica, rafforza la richiesta pervenuta con nota n. 1296 e designa quale responsabile della installazione e della successiva gestione della stazione il Sig. Alfredo Cascioli;
- è stato condotto un sopralluogo congiunto tra il Presidente dell'Università Agraria e il titolare della ditta durante il quale è stata individuata, come adatta all'attività, una superficie di 2.000 mq censita al N.C.T del Comune di Tolfa al F. 65 part. 44/p;
- l'Università Agraria di Tolfa ha ritenuto di dover accogliere la richiesta della ditta ed addivenire alla stipula di una convenzione che stabilisca condizioni e durata della concessione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i predetti COMPARENTI volendo tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, convengono e stipulano la presente convenzione:

ART. 1

La concessione di utilizzo di un'area di mq 2.000, di cui alla planimetria allegata, sita in loc. San Ansino di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa e censita nel N.C.T. del Comune di Tolfa al f. 65 part. 44/p, per attività apistica sperimentale, alla ditta apistica Alfredo Cascioli in collaborazione con il Biodistretto MET avrà durata annuale a partire dal 1 gennaio 2023, e terminerà il 31 Dicembre 2023, ed sarà rinnovabile per uguale durata se non interviene preventiva disdetta da comunicarsi alla parte interessata tre mesi prima della scadenza.

ART. 2

Il Concessionario potrà utilizzare il terreno esclusivamente per l'attività sperimentale di produzione delle api regine.

ART. 3

Ogni programma di sviluppo dell'attività proposta, ogni intervento e lavorazione da realizzare, compresa la costruzione di recinzioni o altri manufatti che si renderanno necessari dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Università Agraria, la quale delibererà l'approvazione o esprimerà osservazioni in merito.

ART. 4

È obbligo del Concessionario di provvedere, a sue complete spese, alla recinzione dell'area oggetto dell'attività dal momento che sul terreno in questione pascola il bestiame dell'università Agraria di Tolfa, la quale si solleva da qualsiasi responsabilità di danni a cose o persone.

ART. 5

Il Concessionario è tenuto al mantenimento delle buone condizioni dell'area utilizzata e di provvedere alla pulizia del terreno dalle piante infestanti e alla manutenzione delle chiudende e dei manufatti esistenti.

Art. 6

È riservato all'Ente l'accesso per rilievi, misurazioni, controlli tecnici, etc., ed il transito sui terreni concessi, diritti questi da esercitarsi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità anche con mezzi meccanici, macchine agricole ed altri. Il Concessionario, invece, ha libero accesso esclusivamente alla strada e all'area ad egli concessa e non potrà accedere alle aree attigue facenti parti del nucleo aziendale dell'Università Agraria di Tolfa. A tale proposito L'Università Agraria di Tolfa è sollevata da qualsiasi responsabilità di danni, infortuni e quant'altro.

ART. 7

Il canone annuo è fissato in euro 100,00, anche a titolo di rimborso delle spese generali e particolari di amministrazione, da corrispondere nell'anno agrario cui il pagamento si riferisce, e dovrà essere riscosso mediante apposito ruolo;

ART. 8

Sono causa di decadenza della concessione:

- la effettuazione da parte della ditta di azioni che possano arrecare danno al patrimonio dell'Università Agraria di Tolfa e disagio per le tradizionali attività zootecniche;
- la cessione o sub concessione, in tutto o in parte, del terreno e degli immobili;
- un uso improprio del terreno e degli immobili;
- il mancato pagamento del canone annuo;
- la mancata osservanza delle norme stabilite nei precedenti articoli della presente convenzione.

ART. 9

A causa della natura giuridica dei terreni la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento se l'Amministrazione o il Commissariato per gli usi civici dovessero, con provvedimento motivato, disporre diversamente degli immobili e dei terreni.

ART. 10

Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione della stessa, nulla sarà dovuto alla ditta per tutte le opere, impianti, costruzioni ed eventuali migliorie o ristrutturazioni eseguite.

ART. 11

L'Università Agraria di Tolfa si riserva di far eseguire dai propri uffici, in qualsiasi momento le opportune verifiche, al fine di accertare il rispetto di quanto stabilito con la presente convenzione. Ai fini di cui sopra la ditta si intende espressamente obbligata a fornire agli uffici dell'Università Agraria di Tolfa incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti esibendone l'opportuna documentazione.

ART. 12

Le parti convengono, qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, che la risoluzione delle eventuali controversie dovrà essere rimessa ad arbitrato rituale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal tribunale di Civitavecchia, uno dall'Amministrazione dell'Università Agraria di Tolfa e uno dalla ditta. Le parti contraenti si obbligano ad accettare ed eseguire il lodo arbitrale emesso. Le spese relative all'arbitrato sono a carico del contraente soccombente.

ART. 13

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Cooperativa.

Letto, approvato e sottoscritto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, il titolare della ditta apistica Alfredo Cascioli dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 della presente convenzione.

Tolfa li _____

Per l'Università Agraria di Tolfa

Ditta apistica Alfredo Cascioli

Il Presidente
